CAMERA DEI DEPUTATI N. 689-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **TESAURO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TESAURO

Annunziata il 15 aprile 1949

Proroga delle disposizioni delle leggi 28 marzo 1948, n. 131 e 7 aprile 1949, n. 222, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale e dei contributi degli studenti universitari

Presentata alla Presidenza il 22 luglio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 28 marzo 1949, n. 131 e 7 aprile 1949, n. 222, si è provveduto per l'anno accademico decorso a prorogare le precedenti disposizioni circa la concessione delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale e circa la istituzione di un contributo integrativo a carico di ogni studente universitario. Poiché è imminente l'apertura delle iscrizioni universitarie (primo agosto) e volgono già al termine gli esami di laurea della corrente sessione estiva, è necessario, dato che ancora non è stato adottato alcun provvedimento definitivo in merito all'esame di Stato ed alle tasse universitarie, prorogare le predette disposizioni al fine anche di evitare possibili agitazioni studentesche come quelle che si sono verificate tempo fa in alcune sedi universitarie (Napoli, Pisa).

Per poter sodisfare le esigenze prospettate la VI Commissione ha approvato la seguente proposta di legge, che si ha l'onore di sottoporre all'esame ed approvazione della Camera dei Deputati.

PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Ai laureati e diplomati nelle sessioni di esami dell'anno accademico 1948-49 sono estese le disposizioni emanate con legge 28 marzo 1949, n. 131, in materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Per l'anno accademico 1949-50 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 7 aprile 1949, n. 222, concernenti tasse e contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori.	*Identico.*